

2009 - 2014

Commissione giuridica

2011/0360(COD)

27.4.2012

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu

AD\900301IT.doc PE483.524v02-00

Unita nella diversità

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo il relatore, le agenzie di rating del credito forniscono pareri e studi prospettivi concernenti il rischio di credito e svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari in quanto punto di riferimento di facile comprensione per i partecipanti al mercato, tra cui gli investitori negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e nei fondi di investimento alternativi (FIA).

Gli OICVM e i FIA dovrebbero però valutare personalmente i pareri delle agenzie di rating del credito e formulare giudizi propri in materia di credito, decidendo così se concordare o meno con i pareri delle agenzie. A tale proposito i rating del credito sono importanti per i mercati in quanto hanno dimostrato di fornire valutazioni preziose del mercato creditizio. Tuttavia non dovrebbero essere considerati gli unici arbitri del rischio di credito.

I rating del credito sono semplici pareri sul rischio relativo futuro di entità, impegni di credito, titoli di debito o titoli simili, e rappresentano un indicatore utile del futuro merito creditizio. Non misurano altri rischi e pertanto non dovrebbero essere impropriamente utilizzati per valutare altre caratteristiche dei valori mobiliari in cui investono gli OICVM e i FIA, quali il rischio di liquidità, la volatilità dei prezzi o la negoziabilità.

Il relatore ritiene inoltre che un riconoscimento e un utilizzo ufficiali dei rating potrebbero creare distorsioni nelle attività delle agenzie di rating. L'inclusione generalizzata dei rating in strumenti giuridici quali le direttive concernenti gli OICVM e i FIA può incidere sul modo in cui i rating vengono utilizzati dalle entità regolamentate, sugli elementi in base ai quali i loro gestori scelgono le agenzie e sul modo in cui queste competono fra loro.

L'inclusione tout court dei rating del credito nel regime di supervisione degli OICVM e dei FIA incoraggerebbe i partecipanti al mercato a tenere in eccessiva considerazione i pareri delle agenzie di rating invece di condurre proprie analisi. Per questi motivi, il relatore appoggia la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando

(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando

AD\900301IT.doc 3/5 PE483.524v02-00

investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario *che* il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità.

investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario *introdurre* il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni e che i processi e sistemi *interni* di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi siano potenziati.

PROCEDURA

Titolo	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
Riferimenti	COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 30.11.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 30.11.2011
Relatore(i) Nomina	Sebastian Valentin Bodu 19.12.2011
Approvazione	26.4.2012
Esito della votazione finale	+: 22 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Karin Kadenbach